

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5146

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GHEZZI, MINUCCI, PALLANTI, ALINOVİ, LODI FAUSTINI
FUSTINI, LUCENTI, MIGLIASSO, PELLEGATTI, PICCHETTI,
REBECCHI, SAMÀ, SANFILIPPO**

Presentata l'11 ottobre 1990

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo all'esame della Camera trae le mosse dalla recente riforma della disciplina precedentemente in vigore riguardo al trattamento economico dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali.

La materia era regolata dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel senso che « in occasione delle elezioni politiche le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e i privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri dipendenti, chiamati ad adempiere fun-

zioni presso gli uffici elettorali, tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore ». La norma (che aveva trovato applicazione, in forza di successivi provvedimenti, anche in caso di *referendum*, elezioni comunali, provinciali e regionali, elezioni per il Parlamento europeo), è stata poi novellata dall'articolo 11, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, il cui testo, oggi, così recita: « In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elet-

torali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, nonché, in occasione di *referendum*, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del *referendum*, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni». « I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo » citato — prosegue la medesima norma — « sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa ».

Non ci soffermiamo, qui, sugli aspetti positivi della nuova normativa (ad esempio, viene formalizzata l'equiparazione tra le funzioni di presidente di seggio, di scrutatore e di rappresentante di lista; viene sancito il diritto ad assentarsi dal lavoro per poter partecipare alle operazioni elettorali, chiarendosi così che si tratta di una causa di giustificazione dell'assenza dal lavoro). Rileviamo, invece, l'esistenza di perplessità suscitate, negli interpreti e soprattutto negli ambienti sindacali, da quelle sue parti che possono apparire suscettibili di configurare, quanto meno, un peggioramento della disciplina precedente. Ci riferiamo, per precisione, a quella parte della nuova norma che, testualmente, considera quali « giorni di attività lavorativa » quelli di « assenza dal lavoro ». Può nascere, da questa dizione, un nuovo contenzioso, destinato a proseguire nel tempo — contro le migliori intenzioni della stessa legge n. 53 del 1990 — quello, così fitto, che si è presentato in occasione di tutte le prove elettorali del passato. Ma conviene ripercorrere, in breve, l'evoluzione dei termini del problema.

La disposizione del vecchio articolo 119, apparentemente chiara, si scontrava, però, con una nota obiezione: perché concedere tre giorni di ferie retribuite « per andare » ai seggi quando, comunque, almeno una giornata cadente nel periodo elettorale è una domenica, giorno non lavorativo ?

Da questa difficoltà logica non si riuscì ad uscire per molto tempo, ed il contenzioso si andò infittendo, perché molti datori pretendevano di considerare i lavo-

ratori in ferie retribuite solo il sabato e il lunedì (e poi, con l'avvento della « settimana corta », solo il lunedì), sulla base dell'argomentazione secondo la quale la concessione di ferie si rendeva necessaria solo per i giorni che sarebbero stati lavorativi, e non per gli altri.

In realtà, alla base di tutto v'era probabilmente un equivoco: che i tre giorni di ferie fossero dati effettivamente « per andare » ai seggi, e non, come è logicamente preferibile, « perché si è stati » ai seggi, e cioè come compenso dello *stress* psico-fisico. Se la norma fosse stata interpretata in questo senso, tutti i conti sarebbero tornati: il legislatore ha dato i tre giorni di ferie non già perché non sappia che le votazioni si svolgono... di domenica, ma perché ha voluto consentire agli scrutatori di recuperare le tre faticose giornate passate ai seggi.

In questa prospettiva, bisognava coerentemente ammettere che le giornate lavorative passate ai seggi erano puramente e semplicemente (già allora) giornate di assenza giustificata dal lavoro, di per sé non retribuita, ma, appunto, con diritto al recupero successivo di tre giorni di ferie non retribuite.

La giurisprudenza, però, non fu per lo più capace di percorrere fino in fondo la strada di una siffatta interpretazione razionalizzatrice, e finì con l'adottare un criterio « misto »: ad esempio, nel caso della settimana « corta » il lunedì è stato considerato giorno passato ai seggi in ferie retribuite, e la spettanza anche delle altre due giornate è stata considerata, invece, dovuta « per recupero » (cfr., da ultimo, Cassazione, 14 marzo 1990 n. 2052), come se, in sostanza, il sabato e la domenica fossero giorni festivi lavorati, e quindi da compensare, poi, o con recupero o con indennizzo economico. Aveva finito con il prevalere, in sintesi, il concetto che tutte le giornate passate ai seggi erano da considerare giornate lavorate, e, dunque, da pagare o direttamente (il lunedì) o a parte (sabato e domenica) con recupero o monetizzazione.

Emergeva, invero, dalla giurisprudenza, l'idea che il legislatore potesse ri-

tenere — come è possibile — che le operazioni elettorali potessero svolgersi interamente in giornate feriali oltre che in giornate feriali e festive, con la conseguenza che la regola dei tre giorni di ferie retribuite da passare ai seggi quando le giornate fossero tutte feriali dovesse essere adattata, nel modo che abbiamo appena visto, con recuperi o monetizzazione, quando invece una o due giornate fossero festive o non lavorative.

È convinzione dei proponenti che il legislatore non abbia in realtà voluto, con l'articolo 11 della legge n. 53 del 1990, peggiorare questa situazione, fino a togliere ai lavoratori ben due quote lavorative su tre (per il sabato e la domenica), proprio quando l'esperienza delle ultime prove elettorali ha evidenziato una crescente difficoltà di reperire personale per il funzionamento dei seggi. Probabilmente, la sua idea era (al contrario) quella di semplificare la materia, in qualche modo oscurata dall'uso dell'istituto delle ferie, adottando la soluzione giurisprudenziale per cui tutte le giornate passate ai seggi andavano considerate come lavorative, e quindi retribuite dal datore di lavoro anche se lavorate non in fabbrica, ma presso i seggi elettorali.

Il testo della nuova norma, però, rispecchia molto male questo presumibile intento. Esso sarebbe stato relizzato senz'altro se l'articolo 11 avesse detto: « I giorni compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa »: che era appunto la conclusione sostanziale cui era pervenuta la giurisprudenza.

La dizione accolta è stata invece: « i giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo eccetera ». Il che, formalmente, potrebbe sembrare far venir meno l'equiparazione tra giornate passate ai seggi e giornate di attività lavorativa, rinviando al normale calendario lavorativo.

Sul piano interpretativo, pensiamo si debba ritenere, in considerazione dell'evoluzione storica della materia, che appositamente abbiamo ricordato, che l'intenzione del legislatore fosse ancora quella di considerare, preliminarmente, come lavorativi tutti i giorni compresi nel periodo elettorale, e poi compensare l'assenza dal lavoro e l'opera prestata ai seggi in quei giorni.

Anche dal momento che, diversamente opinando, oltre ad un grosso passo indietro, si potrebbero avere delle evidenti disparità di trattamento, rilevanti anche sul piano della legittimità costituzionale, perché i lavoratori, pur fornendo una identica attività presso i seggi, potrebbero trovarsi a percepire trattamenti del tutto diversi a seconda del regime d'orario del loro posto di lavoro: un solo giorno il normale dipendente privato, due giorni il dipendente pubblico (che di solito lavora anche il sabato) e, magari, tre giorni il turnista che, nella settimana in cui si tengono le elezioni, avrebbe lavorato anche nel *week-end*.

Ma la possibilità di interpretazioni diverse e, come si è visto, peggiorative, ci induce a proporre una nuova formulazione che, garantendo al di là di ogni dubbio la retribuzione di tutte le giornate, incoraggi e non scoraggi la partecipazione dei lavoratori alle funzioni presso gli uffici elettorali.

Questo nuovo intervento viene da una considerazione analoga a quella della precedente giurisprudenza, e cioè che occorre adattare l'ipotesi « specifica » di un periodo elettorale comprensivo di giornate festive o non lavorative a quella teorica generale di elezioni in giornate feriali o lavorative. Per conseguenza, la proposta di legge che avanziamo è chiara e netta, perché consiste, anche allo scopo di dirimere i possibili dubbi riguardanti il passato, in una norma di chiara interpretazione autentica dello stesso disposto legislativo vigente.

PROPOSTA DI LEGGE
—**ART. 1.**

1. Il comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.